

**Contratto di concessione per l'affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e recupero degli indumenti usati e di altri manufatti tessili
post consumo sul territorio di Asti.**

CIG: B4F1235773

TRA

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA, siglabile A.S.P. SPA, con sede legale in C.so Don Minzoni, 86 – Asti, P. IVA 01142420056, in persona del _____, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ASP S.p.A. (nel seguito, per brevità, anche ASP S.p.A. o “Committente”)

E

Società _____, con sede legale in _____, _____, _____, P.IVA _____ nella persona del Sig. _____ in qualità di Legale Rappresentante, (nel seguito anche “Concessionario”)
e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data _____ con provvedimento prot. ASP n. _____ l'Amministratore Delegato approvava l'indizione della gara sotto soglia comunitaria, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto per l'affidamento della *“Concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati e di altri manufatti tessili post consumo sul territorio di Asti”* mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- in data _____ con provvedimento prot. ASP _____ il medesimo Amministratore Delegato approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione in favore della Società in epigrafe;
- il Concessionario ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad Euro _____ (Euro _____/00) con polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____ (Allegato n. 6);
- il Concessionario riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite a ASP S.p.A. e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ancorché non materialmente allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- Allegato 3 Offerta Economica;

- Allegato 4 Offerta Tecnica
- Allegato 5 Cauzione definitiva

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dal Concessionario e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti da ASP S.p.A., quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto:

attività di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati e di altri manufatti tessili, CER 20 01 10 e CER 20.01.11; post consumo sul territorio di Asti, mediante l'impiego di specifici contenitori stradali da distribuire sul territorio. L'affidamento è altresì comprensivo delle attività di trasporto e conferimento presso impianto intermedio e/o di destinazione finale, autorizzato a norma di legge.

Il Concessionario deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione di gara in generale che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica".

Il Concessionario deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegata "Offerta tecnica".

Art. 3 – DURATA

La durata della concessione è di 3 anni dalla stipula e in ogni caso sino al completamento delle attività.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto, l'importo contrattuale non fosse interamente esaurito, Asp si riserva la facoltà di estendere temporalmente la durata del contratto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un ulteriore periodo, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio di raccolta; con la sottoscrizione del contratto Asp s.p.a. autorizza il concessionario a trattenere l'intera quantità dei materiali conferiti nei contenitori stradali, nel rispetto delle norme igieniche e di sanità pubblica, ed in ottemperanza alla vigente normativa in tema di rifiuti, nonché alle condizioni del di cui alla documentazione di affidamento.

Conformemente al disposto dell'art. 187 e alle soglie individuate dall'art. 14 del Codice degli appalti, il valore triennale della concessione è calcolato in €

_____ per il periodo di affidamento, oltre I.V.A. di cui oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze pari ad € 0 (Euro zero/00).

Il canone concessorio offerto al rialzo in sede di gara è pari ad € ____/kg, Iva 22% esclusa, da riconoscersi sulla base delle quantità di “materiale raccolto” presso i contenitori posizionati sul territorio del Comune di Asti.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, dopo la stipula del contratto, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La rinegoziazione può avvenire solo previa richiesta di una delle parti adeguati solo a seguito della richiesta presentata dal Concessionario: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

Il Concessionario non potrà presentare più di una richiesta di rinegoziazione per ciascun anno di durata contrattuale.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a monitorare l'andamento degli indici secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice dei contratti e dall'Allegato II.2-bis.

Si precisa che il presente articolo è applicato anche alle prestazioni oggetto di eventuale subappalto o subcontratto.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'importo dovuto a titolo di remunerazione del concedente dovrà essere regolarmente versato dal Concessionario in favore di ASP spa in quattro rate trimestrali sulla base dell'offerta economica al rialzo formulata in sede di gara e dei quantitativi raccolti, così come risultanti dalle pesate effettuate con le modalità previste nel Capitolo Speciale d'Appalto, per le quali ASP s.p.a. emetterà fattura entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Fornitore s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa e in particolare dall'art. 3 L. n. 136/2010, pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di cui al Contratto, compresa la Fattura e/o i documenti fiscali del Fornitore, devono riportare il N. di CIG, reso noto per iscritto da A.S.P. s.p.a.

Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti derivati sottoscritti con eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e, in caso di violazione di detti obblighi da parte dei terzi, si obbliga

a dare immediata comunicazione scritta, via pec, ad Asp s.p.a. dell'inadempimento.

Art. 7 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i. in quanto applicabili.

Art. 8 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Concessionario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, al Capitolato, all'Offerta Tecnica formulata in gara, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali previste dall'art. 19 del Capitolato Tecnico di gara. Qualora l'Importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dell'art. 126 Codice Appalti, superi il 10% (dieci per cento) dell'Importo complessivo contrattuale, trova applicazione il successivo art.18 in materia di risoluzione del Contratto.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul Concessionario per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale.

In tutti i casi di applicazione delle penali di cui al presente articolo, è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di eseguire, in proprio o

tramite Terzi autorizzati, il servizio oggetto del contratto e di rivalersi sul Concessionario per il costo sostenuto per la c.d. "esecuzione in danno".

A.S.P. s.p.a. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui al precedente capoverso del presente articolo, mediante comunicazione scritta al Concessionario e inviata con raccomandata a/r o mediante pec, contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell'inadempienza contrattuale, la penale che si intende applicare espressa in Euro, ovvero la sua entità economica, e la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni, per la presentazione da parte del Concessionario di eventuali controdeduzioni scritte.

Il Concessionario può presentare, dunque, per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. s.p.a. con la contestazione.

Entro dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa loro disamina, A.S.P. s.p.a. comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate dal Concessionario e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. s.p.a. abbia dovuto sostenere per effettuare il servizio in proprio e/o a mezzo di terzi soggetti autorizzati.

Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dal Concessionario, A.S.P. s.p.a. emette motivato provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. s.p.a. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) giorni.

In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Concessionario, A.S.P. s.p.a. procede all'applicazione delle penali con provvedimento motivato.

L'importo delle penali applicate viene detratto da A.S.P. s.p.a. dal primo pagamento utile del corrispettivo e/o dal deposito versato a titolo di Garanzia Definitiva ex art. 53, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto sopra previsto.

Le penali vengono applicate da A.S.P. s.p.a. fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) dell'Importo complessivo contrattuale, al netto dell'I.V.A. di legge ove dovuta, con facoltà, al superamento del 10%, di risolvere il Contratto ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto, senza che il Concessionario possa vantare alcunché, e fatto salvo il diritto di A.S.P. s.p.a. all'eventuale maggiore danno subito.

Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti e/o azioni previsti dal Capitolato Tecnico, dal Contratto, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali, non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale.

Art. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 9.1– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

Il Concessionario è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività del Concessionario non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente

stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

Il Concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il Concessionario garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

Il Concessionario assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., il Concessionario è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere al Concessionario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Il Concessionario si impegna a comunicare ogni variazione relativa al mantenimento dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94, 95 e 98 D. Lgs. 36/2023, nonché alla venir meno dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di idoneità tecnico professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

Art. 9.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Concessionario è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Qualora il Concessionario abbia indicato in sede di offerta un differente contratto collettivo da esso applicato e giudicato equivalente dalla Stazione Appaltante, deve osservare le norme e le prescrizioni indicate da quest'ultimo per tutta la durata della Concessione.

Infine, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, il Legislatore pone a carico della stazione appaltante il pagamento delle retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 10 – SUBAPPALTO

☐ *Il subappalto ed il subappalto a cascata non sono ammessi considerato che l'impresa non ha dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere dell'istituto*

☐ *Il subappalto è ammesso nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara dal concessionario, previa autorizzazione al subappalto e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.*

Il Concessionario può ricorrere al subappalto, alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti indicati in offerta per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente committente per la prestazione oggetto di subappalto.

L'affidamento in subappalto resta, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte di A.S.P. S.p.A.

Al fine di poter procedere al subappalto, il Concessionario procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, procede altresì a trasmettere:

- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94-95 e 98, D. Lgs. sopra citato e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
- il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 16 dell'art 119 del D. Lgs. sopracitato,

entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'inadempimento da parte del Concessionario o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il contratto di subappalto dovrà garantire una quota riservata, pari al 20 % delle prestazioni, in favore delle PMI.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, il Concessionario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, per ogni Subcontratto che non costituisce Subappalto, l'importo complessivo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del Subcontraente, nonché ogni altro dato di legge, prima dell'inizio della prestazione.

Art. 11 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

Il Concessionario, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. _____, tel. _____, e-mail _____.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante del Concessionario.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale del Concessionario.

È in facoltà del Committente chiedere al Concessionario la sostituzione del suo referente.

Art. 12 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto assistito dal Referente dell'esecuzione del contratto.

Con la comunicazione di aggiudicazione ASP s.p.a. renderà noto all'Aggiudicatario il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato e del Referente incaricato.

Al momento dell'effettivo avvio del servizio al Concessionario, deve essere redatto un Verbale di Consegna in forma scritta, in contraddittorio tra le Parti, che attesta l'avvio del servizio e la presa in consegna dello stesso servizio.

Il verbale previsto dal precedente capoverso del presente articolo deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile del Servizio nominato dal Concessionario e dal D.E.C. per A.S.P. s.p.a.

Uguualmente un ulteriore verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo di durata contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del Contratto, anche anticipata (es. risoluzione contrattuale, recesso, etc.), per la riconsegna da parte del Concessionario, ad A.S.P. s.p.a., del servizio e di quant'altro oggetto di consegna. Il Direttore dell'Esecuzione provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte del Concessionario. I pagamenti all'affidatario sono preceduti dall'accertamento, da parte del Direttore

dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 13 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo.

Eventuali contestazioni che il Concessionario intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 14 – INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e previsti dagli artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del Contratto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Il Fornitore acconsente che i suoi dati personali, o di altro tipo, resi all'atto della stipula del presente Contratto e/o per la stipulazione del Contratto, e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del Contratto medesimo, o nella fase prodromica alla stipula del Contratto, siano trattati da A.S.P. s.p.a. ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e della normativa vigente, secondo quanto previsto nell'Informativa Privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati personali contenuti nel Contratto, vengono trattati dalle Parti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e da regolamenti vigenti; non verranno comunicati a terzi, fatte salve le eventuali verifiche ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e

potranno essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Art. 15 CODICE ETICO, MOG ex D.LGS. N. 231/2001, D.P.G. E
COMPORTAMENTI ILLECITI.**

A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, e nel Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (D.P.G.), pubblicati sul sito web della Committente (www.asp.asti.it), sezione “Società Trasparente”.

Il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio del Committente.

In particolare, il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del M.O.G. di A.S.P. s.p.a., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una

delle ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittima A.S.P. s.p.a. a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta salva ogni altra azione di legge.

15.1. DIVIETO DI PANTOUFLAGE EX ART. 53, CO. 16-TER, D.LGS. N. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Appaltante.

Art. 16 – RISOLUZIONE

A.S.P. s.p.a., nel periodo di durata dell'affidamento, si riserva di risolvere il Contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito, nell'ipotesi in cui si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- 1) verifica, negativa, circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di qualificazione dichiarati dal Fornitore nella procedura di gara, ivi compresi i Requisiti Morali di cui all'art. 94,95,98 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- 2) allorché si manifesti, e si integri, qualunque altra forma di Incapacità giuridica, che ostacoli l'esecuzione del servizio o qualunque forma di Incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 3) allorché si manifesta, e si integri, la perdita di eventuali autorizzazioni e/o titoli all'esercizio delle prestazioni e delle attività oggetto di Contratto e di Capitolato Tecnico;
- 4) in caso di esito negativo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese in procedura e/o in Fase esecutiva del Contratto dal Concessionario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
- 5) frode, a qualsiasi titolo e da parte del Fornitore, nell'esecuzione del servizio oggetto d'affidamento;
- 6) per non avere, il Fornitore, iniziato e/o avviato l'esecuzione del servizio e delle attività oggetto del Capitolato, e del Contratto, entro cinque (5) giorni dal termine previsto contrattualmente o indicato o richiesto per iscritto dalla Stazione Appaltante;
- 7) per mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei tempi di intervento previsti dal Capitolato Tecnico, per qualsiasi tipologia di intervento ivi prevista, oltre tre (3) volte in uno stesso anno contrattuale;
- 8) ingiustificata sospensione o interruzione o ingiustificato abbandono del servizio, anche parziale, da parte del Fornitore;
- 9) inosservanza reiterata, da parte del Fornitore, alle norme di tutela della Salute e della Sicurezza del Personale impiegato nell'esecuzione del servizio;

- 10) inosservanza reiterata degli obblighi assicurativi e previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al Personale impiegato nell'esecuzione del servizio, inclusa la mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.);
- 11) in ogni altra ipotesi prevista da norme vigenti, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto;
- 12) mancato rispetto del MOG o del Codice Etico di A.S.P. s.p.a.;
- 13) importo delle penali addebitate superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 14) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010;
- 15) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

In tutte le suddette ipotesi di risoluzione ad esso imputabili, il Concessionario ha diritto al pagamento delle sole prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, ed è tenuto a corrispondere gli eventuali danni, diretti ed indiretti, causati, e il maggiore onere che A.S.P. s.p.a. deve sostenere per l'affidamento del servizio ad un altro Operatore Economico, incamerando la Garanzia Definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e riservandosi, A.S.P. s.p.a., di richiedere l'ulteriore maggiore danno se quest'ultima non risultasse sufficiente.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 122, comma 4, D.lgs. n. 36/2016 e s.m.i., quando nel corso del periodo di durata dell'affidamento del servizio esplicitato al precedente art. 3, A.S.P. s.p.a. accerti che la sua esecuzione non procede

secondo quanto stabilito nel Capitolato e nel Contratto, può stabilire, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare alle prestazioni richieste e offerte. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. s.p.a. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Concessionario.

Il Contratto, avente ad oggetto il servizio oggetto d'affidamento e le prestazioni contrattuali, intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e il Concessionario, si risolve e cessa, ad ogni effetto, senza che il Concessionario possa avanzare pretese e/o eccezioni a qualsiasi titolo nei confronti di A.S.P. s.p.a., in caso di esaurimento dell'Importo contrattuale complessivo a fronte delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, nel corso del periodo di durata dell'affidamento. L'Importo contrattuale complessivo, al lordo dell'I.V.A. di legge, rappresenta quindi, per A.S.P. s.p.a., il limite massimo di spesa.

Sono fatte salve, ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto previste dalla normativa vigente, art. 122 Codice Appalti o dal Capitolato Tecnico.

Art. 17 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di liquidazione giudiziale del Concessionario o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Concessionario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Concessionario nell'esecuzione

delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Concessionario, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 18 – RECESSO DEL COMMITTENTE

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.

In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, il Concessionario avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 20 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023.

Art. 21 – CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 213, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Asti.

Nelle more della risoluzione delle controversie, il Concessionario non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 22 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono posti a carico del Concessionario.

Art. 23 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Firmato digitalmente

L'Amministratore Delegato di ASP s.p.a.

Dr. _____

Firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante di _____

Sig. _____